



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 20.07.2011 relativo alla società UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa e la relativa istanza pervenuta in data 16.08.2011, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, il cui decreto, è in corso di emanazione;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 24.01.2012, relativo alla società UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Toscana che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società UNIONE



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA la mancanza di assenso delle Regioni Calabria e Molise;

VISTA l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell' articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2012, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 24.01.2012, in favore di un numero massimo di 60 lavoratori della società UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS, dipendenti presso le sedi di:

- Bari – n. 1 unità lavorativa;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Firenze – n. 6 unità lavorative di cui n. 2 con contratto part-time al 30%;
- Lecce – n. 3 unità lavorative di cui n.1 con contratto part-time al 50%;
- Napoli – n. 2 unità lavorative;
- Palermo – n. 2 unità lavorative;
- Roma – n. 46 unità lavorative di cui n. 6 con contratto part-time al 30% e n. 1 con contratto part-time al 25%.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà attuata fino ad un massimo del 25% per n. 57 unità lavorative.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012 per n. 4 lavoratori.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 130.944,98 (centotrentamilanovecentoquarantaquattro/98).

Codice Fiscale: 01365520582

Matricola INPS: 7010443458 / 7038267690

Pagamento diretto: NO



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 130.944,98 (centotrentamilanovecentoquarantaquattro/98), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 03/04/2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Elsa Fornero

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Vittorio Umberto Grilli